

INCARICHI DIRIGENZIALI: giurisdizione del giudice ordinario

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un medico dipendente da un'azienda sanitaria locale ha partecipato alla selezione interna indetta dalla stessa azienda, ai sensi dell'art. 18 del Ccnl 8.6.2000, per il conferimento d'incarico di sostituzione del direttore dell'Unità operativa complessa Servizio recupero tossicodipendenze, collocandosi al 6° posto, posizione non utile per l'attribuzione dell'incarico.

L'interessato ha quindi proposto ricorso avanti al TAR, avverso la delibera di recepimento delle valutazioni della commissione, lamentando l'illegittimità del punteggio assegnatogli.

Presso il TAR si è costituita l'azienda sanitaria locale per resistere al ricorso, eccependone l'inammissibilità per difetto di giurisdizione e, comunque, l'infondatezza nel merito.

Il TAR della Campania, con sentenza n. 5688 del 7 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Avverso tale sentenza l'interessato ha proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che appartiene al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti i provvedimenti di conferimento di incarico ai dirigenti di secondo livello solo allorché sia escluso che la procedura del conferimento di detto incarico abbia natura concorsuale.

Nella fattispecie, ha osservato il ricorrente, sussistono invece elementi che devono indurre a ritenere la stessa procedura di tipo concorsuale in quanto:

- è stata appositamente costituita una Commissione di concorso per la valutazione e l'esame delle domande di partecipazione dei candidati alla copertura dell'incarico;
- è stato pubblicato un apposito bando con una "griglia di valutazione";
- ogni singolo titolo è stato valutato, con compilazione di schede riepilogative e con l'attribuzione di punteggi per ciascun candidato;
- l'elenco dei nominativi, ciascuno indicato con il relativo punteggio, è stato formalmente tradotto in una graduatoria poi utilizzata ai fini dell'affidamento dell'incarico.

Ad avviso del ricorrente erroneamente il TAR ha declinato la giurisdizione, in quanto l'incarico è stato affidato per il tramite di una procedura concorsuale, ancorché atipica.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4054/2016 non ha però ritenuto di condividere la tesi dell'appellante in quanto, nella fattispecie, è mancata una autentica procedura selettiva con attribuzione di punteggio sulla base di una specifica e apposita prova. La Commissione ha solo svolto la valutazione dei curriculum, seppure sulla base di criteri definitivi, all'esito della quale, assegnati dei punteggi, ha stilato un elenco degli idonei alla selezione, poi approvata dal Direttore generale, formulando quindi un "giudizio idoneativo" a rivestire l'incarico, ma non certo il prodotto di una valutazione valutativa articolata in specifiche prove e vertente su singole materie.

Il Consiglio di Stato ha poi richiamato la sentenza n. 2290 della Corte di Cassazione che ha chiarito che, quando si sia di fronte, come in questo caso, ad una procedura che approdi ad una rosa di idonei, le controversie attinenti ad una procedura "idoneativa" e "non concorsuale" avviata da una ASL per il conferimento di un incarico dirigenziale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza impugnata, con la quale è stata declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice del lavoro, territorialmente competente, davanti al quale la controversia dovrà essere sottoposta nel termine perentorio di tre mesi.